

Allegato "A" alla deliberazione avente per oggetto:

"Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati", ai fini dell'attuazione della Legge 9.01.1989, n. 13."

1 Soggetti aventi diritto al contributo

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, ai sensi della legge 13/89:

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
- coloro i quali abbiano a carico i sopra citati soggetti,
- i condominii ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni.

2 Soggetti legittimati a presentare domanda

Possono presentare la domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:

- il soggetto disabile,
- colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile.

3 Soggetti che non hanno diritto al contributo

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:

- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989,
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l'istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.

Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:

- le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.

4 Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dai presenti criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini di altro Stato in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
- b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferirla prima di ricevere il contributo. Non sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto abbia nell'immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell'avvenuto cambio di residenza nell'immobile oggetto degli interventi;
- c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;

- d) non aver ottenuto, ai sensi della legge 13/89, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi, concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo stabilito al successivo punto "9";
- e) essere in possesso di una certificazione attestante un'invalidità permanente.

5 Interventi ammissibili

La domanda di contributo deve essere presentata per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici privati già esistenti alla data dell'undici agosto 1989, ubicati nei Comuni del territorio piemontese ove risiedono persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; per le parti comuni di un edificio; per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile.

Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, deve essere formulata un'unica domanda per la realizzazione delle varie opere funzionalmente connesse.

Per gli edifici costruiti dopo l'11/08/1989 possono essere concessi contributi per interventi finalizzati all'accessibilità dell'immobile o alla singola unità immobiliare al fine di superare dislivelli e per la fruibilità e visitabilità dell'alloggio al fine di dotarlo di apparecchi sanitari e soluzioni tecniche necessarie. Gli interventi sono ammissibili purché al progetto dell'edificio sia stata allegata la relazione, ai sensi della legge 13/89, attestante l'adattabilità del medesimo.

In particolare, sono ammissibili a contributo gli interventi che garantiscono le seguenti funzioni:

- 1) l'accessibilità all'immobile e alla singola unità immobiliare;
- 2) la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Possono essere presentate non più di due domande da parte dello stesso soggetto disabile per lo stesso immobile: una per l'accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare e l'altra per la fruibilità e visitabilità degli spazi interni dell'alloggio.

Per interventi relativi all'accessibilità all'edificio o al singolo alloggio, da realizzare in immobili con più unità abitative, che interessino parti comuni, deve essere acquisito il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, definite la modalità di suddivisione della spesa tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale.

A seguito dell'avvenuta approvazione dell'assemblea condominiale, sia nel caso la stessa si limiti a dare il consenso, sia nel caso partecipi alla spesa, la richiesta di contributo deve essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

6 Presentazione della domanda di contributo e documentazione da allegare

Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, devono essere presentate al Comune in cui è sito l'immobile, dal disabile (o da parte di chi ne esercita la tutela o la potestà) entro il 1° marzo di ogni anno. In tal caso rientrano nella graduatoria dell'anno in corso.

Le domande, comunque, possono essere presentate in qualsiasi giorno successivo al 1 marzo; in tale caso rientrano nel fabbisogno dell'anno successivo.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) preventivo particolareggiato di spesa che descriva le opere da realizzare;
- b) certificato medico in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico purché attesti la disabilità del richiedente, da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà ne derivino;
- c) fotocopia della certificazione di invalidità al 100% rilasciata dalle Competenti Commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la certificazione di invalidità al 100% rilasciata da altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;

- d) attestazione rilasciata dall'Ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare;
- e) fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal richiedente; ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
- g) verbale dell'assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l'edificio non abbia l'Amministratore, il verbale dell'assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) relativa all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi, qualora l'alloggio non sia di proprietà del richiedente.

Per quanto riguarda la documentazione di cui ai precedenti punti c) e d), la medesima dovrà essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui il disabile intenda avvalersi della priorità prevista nell'assegnazione del contributo per gli invalidi totali e per i nuclei familiari a basso reddito.

7 Istruttoria delle domande presentate di competenza degli uffici comunali

Entro il 1° marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute, verificano la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, stabilisce il fabbisogno comunale e approva mediante provvedimento amministrativo, l'elenco delle domande ritenute ammissibili.

Copia del provvedimento amministrativo del Comune, con allegato l'elenco delle domande, nonché le schede A2 e B2 dovranno essere trasmessi al Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Regione.

L'elenco delle domande deve indicare:

- a) il Comune sede dell'intervento;
- b) il nominativo del richiedente e il relativo codice fiscale;
- c) la data di presentazione della domanda;
- d) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento ;
- e) l'ammontare del costo dell'intervento, risultante dal preventivo di spesa;
- f) l'ammontare del contributo concedibile, risultante dall'istruttoria comunale;
- g) la percentuale di invalidità del disabile;
- h) l'indicatore ISEE del nucleo familiare.

8 Formazione della graduatoria delle domande ammissibili da parte degli uffici regionali

La Regione, dopo 30 giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande ritenute ammissibili predispone la graduatoria generale delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Regione. La graduatoria viene formulata esclusivamente sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici comunali. La Regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La graduatoria generale regionale degli aventi diritto al contributo viene ordinata in base ai seguenti elementi:

- invalidità totale;
- indicatore ISEE del nucleo familiare in base al valore crescente;
- data di presentazione della domanda;

La graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione, per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di ripresentare una nuova domanda né una nuova verifica di ammissibilità da parte del Comune e potranno essere finanziate con fondi regionali secondo l'ordine sopra indicato.

9 Determinazione ed erogazione del contributo regionale

Il contributo determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 13/89, è incrementato del 14,72%, pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatosi nel periodo gennaio 2005 - settembre 2008.

Il contributo massimo erogabile è pari a €. 8.147,00 per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare e pari a €. 8.147,00 per la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Pertanto raggiunto il contributo massimo concedibile non potranno più essere erogati ulteriori contributi regionali per il medesimo immobile o unità immobiliare.

Il contributo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile può essere richiesto in più volte, anche a distanza di alcuni anni.

Si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi della legge 13/89, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle consentite.

Il contributo è determinato in base all'importo effettivamente speso al netto dell'I.V.A.

L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori.

Il contributo previsto dalla legge 13/89 è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di minorazione (es.: trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di contributo non fanno decadere il diritto del disabile, o degli eredi, al contributo, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.

10 Funzioni di vigilanza

Ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 44/2000, sono di competenza della Regione Piemonte le funzioni amministrative di vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere ad un controllo a campione percentuale delle domande di contributo pervenute o qualora emerga un legittimo sospetto di dichiarazioni mendaci.

I controlli potranno essere effettuati tramite verifica tecnico-amministrativa sugli interventi realizzati.